

TRIBUNALE DI CATANZARO

sezione procedure concorsuali

ricorso ex art. 19 d.lgs. 14/2019

Per **Catanzaro Servizi s.p.a.**, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Indipendenza n. 43, Codice Fiscale e Partita IVA 02371820792, iscritta al Registro delle Imprese di Catanzaro al n. REA 162905, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Antonio De Marco, , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iritano (C.F. RTNVCN74C0C352I), con studio in Catanzaro alla Via G. Schipani n.ro 168/E il quale indica ai fini delle comunicazioni il seguente indirizzo p.e.c. vincenzo.iiritano@avvocaticatanzaro.legalmail.it

- Ricorrente -

FATTO

- A) Con istanza depositata in data 12 dicembre 2025, la società Catanzaro Servizi S.p.A. ha chiesto la nomina di un esperto indipendente per l'avvio della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito "CCII");
- B) Con provvedimento del 23 dicembre 2025, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone ha nominato quale esperto il Dott. Giovanni Puccio;
- C) L'esperto ha dichiarato l'accettazione della carica giorno 29 dicembre 2025;
- D) Contestualmente al deposito dell'istanza, la società ha richiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori, ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII;
- E) La Catanzaro Servizi S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica, il cui socio unico è il Comune di Catanzaro. Essa opera quale società in house providing, svolgendo una pluralità di servizi strumentali e di pubblica utilità per l'ente socio, rivestendo pertanto un ruolo strategico per il funzionamento della macchina amministrativa e per l'erogazione di servizi essenziali alla collettività.
- F) Il numero dei dipendenti assunti è, allo stato, pari a **120 unità**;



G) La società, pur avendo chiuso l'esercizio al 31.12.2024 con un utile di € 12.865, versa in una situazione di grave tensione finanziaria che ne minaccia la continuità aziendale. Come si evince dalla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio 2024, l'equilibrio economico è stato raggiunto solo grazie a proventi di natura straordinaria, mentre la gestione caratteristica permane in sofferenza. La stessa relazione evidenzia, con preoccupazione, un "flusso prospettico finanziario inadeguato per l'assolvimento delle obbligazioni sociali, che rischia di far venire meno la garanzia della continuità aziendale".

Tale situazione di crisi è ascrivibile a plurimi fattori, tra cui:

1. Una significativa esposizione debitoria, in particolare verso l'Erario e gli Enti Previdenziali, che al 31.12.2024 ammontava complessivamente a circa € 2.556.713 (di cui € 2.198.278 per debiti tributari e € 358.435 per debiti verso istituti di previdenza), in gran parte oggetto di piani di rateizzazione;
2. Un oneroso contenzioso con taluni creditori strategici, tra cui la società Aurora S.r.l., per il quale si era faticosamente raggiunto un accordo transattivo che prevede un piano di rientro rateale di € 1.600.000,00. L'accordo, purtroppo, è da considerarsi risolto, e Aurora ha avviato azioni esecutive, sfociate in pignoramenti presso terzi aggredendo il socio/committente, con conseguente blocco delle entrate finanziarie della società ricorrente;
3. L'inadeguatezza dei corrispettivi riconosciuti dal socio unico per i servizi resi, a fronte di un costante aumento dei costi di produzione e, in particolare, del costo del personale.

A fronte di tali criticità, il nuovo organo amministrativo, nominato in data 5 agosto 2025, ha cercato di intraprendere un percorso di risanamento e rilancio, le cui direttrici sono delineate nel Piano Industriale 2024-2026, approvato dal Consiglio Comunale di Catanzaro con Deliberazione n. 95 del 30/07/2024.

Tale piano, che l'odierno istante intende aggiornare e implementare nel corso delle trattative con i creditori, prevede, tra l'altro:

- Una profonda riorganizzazione interna per l'efficientamento dei processi e l'individuazione dei centri di costo.
- La rinegoziazione dei contratti di servizio con il Comune di Catanzaro al fine di garantirne la sostenibilità economica.



- L'affidamento di nuovi e più remunerativi servizi (quali la gestione delle lampade votive e del forno crematorio), idonei a generare margini positivi per la società.
- La valorizzazione del patrimonio immobiliare.

L'avvio della composizione negoziata e il ricorso alle misure protettive si inseriscono in questa strategia, essendo funzionali a creare un contesto di stabilità che consenta all'esperto e alla società di condurre proficuamente le trattative con il ceto creditorio, finalizzate al raggiungimento di un accordo che, sulla base del piano di risanamento, possa condurre al superamento della crisi.

L'odierno ricorso viene pertanto proposto ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i. al fine di ottenere la conferma delle misure protettive e, altresì, la concessione di misure cautelari indispensabili per la sopravvivenza stessa del piano e per il successo delle trattative.

DIRITTO

1. Sulla conferma delle misure protettive.

Il ricorso ex articolo 19, c.c.i.i., in considerazione del manifesto richiamo di cui al comma 7, deve intendersi come ricorso da presentare nelle forme del procedimento cautelare uniforme, ex art. 669 bis seguenti del codice di procedura civile.

Il modello di riferimento, pertanto, impone l'applicazione oltre che delle norme espressamente richiamate anche di tutte le disposizioni che dovessero risultare compatibili con l'istituto della composizione negoziata.

Trattandosi di ricorso cautelare devono sussistere, nel caso concreto, i due requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

Nel caso di specie, la sussistenza di tali presupposti è ampiamente documentata.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la prospettiva di risanamento della Catanzaro Servizi S.p.A. appare concreta e ragionevolmente perseguibile.

Essa non si fonda su mere speranze, ma su un piano strategico (il Piano Industriale 2024-2026) già avallato dal socio unico, il Comune di Catanzaro, che ha confermato la natura strategica della società e si è impegnato a supportarne il rilancio.



Nel corso degli ultimi mesi, il socio unico ha dato maggiore impulso all'assegnazione i nuovi servizi, nel rispetto del codice degli appalti pubblici e delle pubblicazioni ANAC.

Sono in corso interlocuzioni operative relative alla rinegoziazione dei contratti di servizio.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, è di tutta evidenza che l'eventuale avvio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari individuali da parte dei creditori pregiudicherebbe irrimediabilmente le trattative in corso e la stessa possibilità di attuare il piano.

Le limitate risorse finanziarie della società verrebbero disperse per soddisfare singoli creditori in ordine sparso, anziché essere impiegate in modo coordinato per il risanamento complessivo, a beneficio dell'intero ceto creditorio.

Si tenga conto che, all'esito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (ovvero dei crediti nei confronti del socio per servizi resi) da parte del creditore di maggior consistenza (Aurora s.r.l.) la società non è stata nelle condizioni di poter corrispondere gli stipendi di dicembre 2025 per intero (le tredicesime erano state erogate qualche giorno prima in correntezza).

Le misure protettive sono, pertanto, pienamente strumentali al buon esito delle negoziazioni, creando quello "spazio di protezione" necessario per ristrutturare il debito e rilanciare l'attività d'impresa.

Infine, il temporaneo sacrificio richiesto ai creditori appare del tutto proporzionato rispetto al beneficio atteso, consistente nella conservazione del valore aziendale e nella massimizzazione delle prospettive di soddisfacimento per tutti.

2. Sulla richiesta di misura cautelare atipica: sospensione dei piani di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L'art. 19, comma 5, CCII, conferisce al Tribunale il potere di concedere, su richiesta della parte, le misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.

Nel caso di specie, si palesa come indispensabile la concessione di una misura cautelare atipica, consistente nella sospensione temporanea del pagamento delle rate relative a tutti i piani di ammortamento in essere con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione,



con espressa previsione che tale sospensione non comporti la decadenza dal beneficio del termine.

Come documentato, una parte ingente dell'indebitamento della società è di natura fiscale e previdenziale ed è attualmente oggetto di piani di rateizzo o di adesione alle cd. "rottamazioni".

La precaria situazione di liquidità rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, il puntuale adempimento di tali scadenze durante la fase delle trattative. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterebbe, come noto, l'immediata decadenza dal beneficio del termine (o della misura premiale della rottamazione) e la conseguente esigibilità dell'intero debito residuo, con effetti devastanti e irreversibili sul patrimonio sociale e sulla procedura di composizione.

L'Amministrazione Finanziaria, divenuta il principale creditore, potrebbe infatti aggredire immediatamente il patrimonio aziendale, vanificando ogni sforzo di risanamento.

La misura richiesta è, pertanto, l'unica in grado di neutralizzare tale gravissimo rischio e di consentire all'esperto di negoziare con l'Erario una rimodulazione complessiva del debito fiscale, in linea con le effettive capacità di rimborso della società e con gli obiettivi del piano di risanamento.

Anche per tale misura, il pregiudizio per l'ente impositore (un mero differimento temporaneo degli incassi) è ampiamente superato dal beneficio di mantenere in vita un soggetto economico che, una volta risanato, potrà riprendere a generare reddito e a contribuire regolarmente al gettito fiscale, oltre a soddisfare, seppur in un orizzonte temporale più lungo, il debito pregresso.

La richiesta, per come oggi formulata, è stata già oggetto d'esame da parte della giurisprudenza di merito, con accoglimento della stessa. Si offrono in comunicazione, sul punto, il decreto del Tribunale di Catania, 25/07/2022 (che si allega nella sua interezza) che ha ritenuto *"In materia di composizione negoziata, la misura della sospensione dei pagamenti delle rateizzazioni in corso deve essere considerata quale misura cautelare, trattandosi di misura non tipizzata dal legislatore e pur tuttavia considerata dall'imprenditore necessaria alla soluzione della propria crisi. Tale misura presenta caratteristiche analoghe allo strumento della sospensione dei rapporti pendenti disciplinato nell'ambito delle procedure concorsuali prima dall'art. 169-bis, R.D. n. 267/1942, ora all'art. 97, codice della crisi d'impresa. Deve ritenersi, quindi, che il legislatore immagini la possibilità che, nell'ambito dell'individuazione di un percorso di risanamento aziendale,*



sia imposto alla controparte dell'imprenditore un "pati" legato a un provvedimento giurisdizionale che, in via provvisoria, gli precluda l'afflusso finanziario derivante dall'esecuzione del contratto sospeso", ed il Trib. Vasto 6/12/2024 (anche questa allegata; ambedue le decisioni sono richiamate nel commentario breve alle leggi sulla crisi d'impresa ed insolvenza, Padova 2025, pag. 120).

Alla luce della chiesta sospensione dei pagamenti erariali, si chiede che il Giudice disponga, a carico degli enti preposti, l'emissione del DURC al fine di mantenere la correttezza amministrativa dell'ente (cfr. Trib. Genova, 22 settembre 2025)

3. Le altre richieste cautelari.

La società, per come si evince dalla documentazione tratta dalla Centrale Rischii della Banca d'Italia, allo stato gode di una sola linea di credito.

Si chiede che il Tribunale voglia ordinarne il mantenimento e l'eventuale riattivazione nel caso in cui l'istituto di credito, nelle more tra il deposito del ricorso e la discussione dell'udienza per il mantenimento delle misure richieste, provveda alla revoca.

Si chiede sempre che, non venga annotata sulla Centrale Rischii della Banca d'Italia e le altre banche dati del credito la segnalazione dell'attivata procedura

Per tutte le suesposte ragioni, si insiste per l'accoglimento del presente ricorso con l'accoglimento delle seguenti.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

IN VIA PRINCIPALE:

1. Confermare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/2019, le misure protettive consistenti nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. Fissare la durata di tali misure protettive nel termine massimo di giorni 120 (centoventi), o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese.



IN VIA CAUTELARE:

1. Disporre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/2019, la sospensione del pagamento di tutte le rate dovute in forza dei piani di rateizzazione e/o delle cd. "rottamazioni" in essere tra la Catanzaro Servizi S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per tutta la durata delle misure protettive, stabilendo che da tale sospensione non derivi la decadenza dal beneficio del termine per i medesimi piani di rateizzazione.;
2. Ordinare il rilascio del DURC agli enti preposti, anche in presenza di pregressi inadempimenti;
3. Ordinare agli istituti di credito interessati di non sciogliersi dal contratto di apertura di credito;
4. Ordinare la mancata pubblicazione/registrazione della procedura di composizione della crisi alla centrale rischi interbancaria e a tutte le banche dati del credito.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile ma sconta l'importo fisso di € 98,00.

Catanzaro, 24 dicembre 2025

Avv. Vincenzo Iiritano

